



Ministero dell'Istruzione

Valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020

Primo e secondo ciclo

A cura della Struttura tecnica
degli Esami di Stato



Valutazione finale 2019/2020

Riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62
- Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
- OM 16 maggio 2020, n. 11

Adempimenti preliminari del Collegio dei Docenti

Il collegio dei docenti integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito.

Può essere necessario prevedere criteri applicabili solo al corrente anno scolastico, come nel caso in cui lo studente sia ammesso e in una o più discipline manchino elementi di valutazione.

Valutazione nel primo ciclo

Le deroghe – Scuola primaria

Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 del Decreto Legislativo 62/2017

Si tratta della previsione di una possibile non ammissione in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, da deliberare all'unanimità. Un'eventualità già residuale, e quest'anno comunque esclusa.

Valutazione nel primo ciclo

Le deroghe – Scuola secondaria di primo grado

Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 62/2017

Non è dunque richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, e non è possibile la non ammissione alla classe successiva a fronte della parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Valutazione nel primo ciclo

Modalità di valutazione per tutte le classi a eccezione delle terze della secondaria di I grado (per cui c'è OM specifica)

Si procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato.

Valutazione nel primo ciclo

Possibilità di non ammettere l'alunno alla classe successiva

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Si tratta evidentemente di possibilità residuali.

Valutazione nella secondaria di II grado - classi non terminali

Le deroghe

Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122

*Non sono dunque richiesti:
la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
Non è previsto l'istituto della sospensione del giudizio.*

Valutazione nella secondaria di II grado - classi non terminali

Modalità di valutazione

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.

Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato.

Valutazione nella secondaria di II grado - classi non terminali

Attribuzione del credito scolastico

Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo 62/2017. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6.

Integrazione del credito scolastico

Per gli studenti ammessi alla classe successiva con media inferiore a 6 è prevista la possibilità di integrarlo «con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato»; la stessa possibilità di integrazione è «consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti».

In merito alle possibilità di integrazione del credito scolastico contemplate all'articolo 4, comma 4, si precisa che tale integrazione non può essere superiore ad un punto.

Valutazione nella secondaria di II grado - classi non terminali

Possibilità di non ammettere l'alunno alla classe successiva

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Si tratta evidentemente di possibilità residuali.

Disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali

Per gli alunni con disabilità certificata si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati e per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. Per tali alunni il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato.

Disposizioni comuni

Piano di apprendimento individualizzato

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

Il PAI non viene predisposto per gli alunni che passano alla prima classe della scuola secondaria di primo o di secondo grado.

Chiarimento

Piano di apprendimento individualizzato nella secondaria di II grado

Per le discipline non più impartite nella classe successiva il consiglio di classe predispone comunque il percorso di recupero nel piano di apprendimento individualizzato; del raggiungimento o del mancato raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento si terrà conto nella valutazione finale dell'anno scolastico 2020/2021 secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.

Disposizioni comuni

Piano di integrazione degli apprendimenti

I docenti contitolari della classe e i consigli di classe:

- aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti;
- individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.
- Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il PIA è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

Anche il PIA non viene predisposto al passaggio fra primaria e secondaria di primo grado o tra secondaria di primo o di secondo grado (la classe è di nuova formazione, non avrebbe alcuna utilità).

Disposizioni comuni

Attività relative al Piano di integrazione degli apprendimenti e al Piano di apprendimento individualizzato

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato

- costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020
- integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021
- sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

Disposizioni comuni

Esami di idoneità e integrativi

Gli esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, ivi compresi gli esami di cui agli articoli 10 (*Esami di idoneità nel primo ciclo*) e 23 (*Istruzione parentale*) del Decreto legislativo 62/2017, nonché gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza, entro il 1° settembre 2020, o comunque entro l'inizio della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11 del Decreto legislativo 62/2017.

Un'OM di prossima pubblicazione riguarderà la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e gli esami di idoneità e integrativi.